

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3431/84 DEL CONSIGLIO**del 4 dicembre 1984****che fissa, per la campagna di pesca 1985, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e D, dello stesso regolamento viene fissato un prezzo d'orientamento a un livello che contribuisca a garantire la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze nella Comunità; che tale livello deve altresì contribuire al sostegno dei redditi dei produttori e, al tempo stesso, tener conto degli interessi dei consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento viene fissato in base alla media dei prezzi, definita all'articolo 10, paragrafo 2, del suddetto regolamento ed in base alle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui sopra, definiti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3796/81, provoca, per la campagna di pesca 1985, per alcuni prodotti un rialzo e per altri prodotti il mantenimento dei prezzi rispetto alla campagna in corso; che, in mancanza di alcuni dati sull'evoluzione dei prezzi di ciascun prodotto della pesca definito nelle sue caratteristiche commerciali, è opportuno prendere in considerazione il rapporto fra i prezzi medi ponderati del mercato constatati al momento della precedente fissazione dei prezzi d'orientamento dei prodotti in questione e quelli constatati attualmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985 per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81 e le categorie cui tali prezzi si riferiscono sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

Specie	Caratteristiche commerciali (1)			Prezzo d'orientamento (in ECU/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Aringhe	Extra, A	1	pesci interi	336
2. Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>):				
a) dell'Atlantico	Extra	3	pesci interi	537
b) del Mediterraneo	Extra	3	pesci interi	441
3. Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	Extra, A	2	pesci interi pesci eviscerati con testa	844
4. Gattucci (<i>Scyliorhinus spp.</i>)	Extra, A	1	pesci interi pesci eviscerati con testa	814
5. Sebastidi (<i>Sebastes spp.</i>)	A	2	pesci interi	821
6. Merluzzi bianchi	A	2	pesci eviscerati con testa	1 116
	o A	3	pesci eviscerati con testa	
7. Merluzzi carbonari	A	2	pesci eviscerati con testa	624
	o A	3	pesci eviscerati con testa	
8. Eglefini	A	2	pesci eviscerati con testa	827
	o A	3	pesci eviscerati con testa	
9. Merlani	A	2	pesci eviscerati con testa	761
	o A	3	pesci eviscerati con testa	
10. Molve	Extra, A	1, 2	pesci eviscerati con testa	876
11. Sgombri	Extra	1	pesci interi	280
	o A	2	pesci interi	
12. Acciughe	Extra	2	pesci interi	572
13. Passere di mare	A	2	pesci eviscerati con testa	744
	o A	3	pesci eviscerati con testa	
14. Naselli (<i>Merluccius merluccius</i>)	A	2	pesci eviscerati con testa	2 385
15. Gamberetti grigi del genere « Crangon crangon »	A	1	semplicemente cotti in acqua	1 485

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.